

Contro il Covid sufficiente l'applicazione dei protocolli

Sicurezza

La Cassazione conferma l'effetto dello scudo penale per i datori di lavoro

Luigi Calazza

In materia di rischi da contagio per Covid-19, ai datori di lavoro pubblici e privati che abbiano adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 2087 del Codice civile, applicando le prescrizioni e adottato le misure contenute nei Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto del virus, non si applica il principio di "massima tutela" dellavoratore, ritenuto oggettivamente impossibile.

Con una scrupolosa ricostruzione del quadro normativo vigente nei circa tre anni di pandemia, la Corte di cassazione (Terza sezione penale), con la sentenza 47904/2023, depositata il 1° dicembre scorso, ha assolto un imprenditore imputato per:

- la mancata adozione di strutture idonee a garantire una distanza interpersonale superiore al metro tra gli addetti alla cassa e la clientela;
- la mancata indicazione nel documento di valutazione dei rischi delle misure preventive e protettive del personale dipendente;
- la mancata fornitura ai dipendenti di dispositivi di protezione individuale adeguati al rischio (Ffp2).

Per la Procura, che aveva ricorso in Cassazione, il richiamo all'articolo 2087, contenuto nell'articolo 29-bis del Dl 23/2020, aveva la sola funzione di limitare temporaneamente la responsabilità datoriale prevista dall'articolo 2043 del Codice civile alle uniche ipotesi di mancata applicazione dei Protocolli e delle linee guida citate dal predetto articolo 29-bis.

Dello stesso avviso non è stata la Cassazione, la quale si riportava all'articolo 16 del Dl 18/2020 nella parte in cui disponeva che «per contenere il diffondersi del virus Covid-19, fino al termine dello stato di emergenza, per tutti i lavoratori... che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (articolo 74, comma 1, del Dlgs 81/2008), le mascherine chirurgiche. La Corte di legittimità, quindi, ha condiviso, l'interpretazione del Tribunale, secondo cui il richiamo ai "protocolli", contenuto nell'articolo 29-bis, doveva interpretarsi nel senso del temporaneo discostamento della regola giurisprudenziale della massima sicurezza (tecnologicamente) possibile, proprio perché doveva essere invece l'adozione dei protocolli ad assicurare alle persone che lavorano, livelli di sicurezza «adeguati» e non, quindi, un generico livello "massimo" della sicurezza tecnologicamente possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ntpluslavoro.ilsole24ore.com
La versione integrale dell'articolo